COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

52.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CURTI: Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti alla pubblica amministrazione (554);

Senatore VERONESI ed altri: Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1307) 550

PRESIDENTE 550, 552, 553, 554, 555
ALFANO 550, 552, 553, 555
ARZILLI 554
BOLDRIN 553
CURTI, *Sottosegretaio di Stato alla Presidenza del Consiglio* 550, 552, 553 554, 555
FLAMIGNI 550
LODI ADRIANA 552, 553, 554, 555
MAGGIONI, *Relatore* 550
MATTARELLI 550, 555
SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 554

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

MIOTTI CARLI AMALIA e BOLDRIN: Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei beneficî della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2680);

BOFFARDI INES: Estensione al Corpo di polizia femminile dei beneficî previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2976) . 556

PRESIDENTE 556, 557
ALFANO 557
FLAMIGNI 562
MAGGIONI, *Relatore* 556
SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 556

Votazione segreta:

PRESIDENTE 557

La seduta comincia alle 9,45.

BOLDRIN, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Curti: Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti della pubblica amministrazione (554) e senatore Veronesi ed altri: Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1958, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Curti: « Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti della pubblica amministrazione » e senatori Veronesi ed altri: « Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme ».

Come i colleghi ricordano, il relatore Maggioni era stato incaricato nella precedente seduta di predisporre un testo unificato che tenesse conto anche degli emendamenti presentati dal Governo. Il relatore, adempiendo allo incarico, ha presentato il testo che è stato distribuito.

MAGGIONI, *Relatore*. Desidero informare la Commissione che il testo unificato da me predisposto deriva dalla fusione delle due proposte all'ordine del giorno e dagli emendamenti presentati dal Governo.

Gli emendamenti proposti dal Governo tendono da una parte a semplificare ancor più le procedure previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'altra a rettificare alcune imperfezioni di quella stessa legge.

Si tratta quindi di un testo più organico e completo, nell'ambito del quale la proposta di legge Curti è stata trasfusa negli articoli 12, 13 e 14 e quella Veronesi nell'articolo 6.

Ritengo sia opportuno esaminare le modifiche articolo per articolo e quindi non mi rimane che auspicare una rapida approvazione di questo provvedimento, il cui nuovo titolo potrebbe essere il seguente: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta da discussione generale.

ALFANO. Siccome siamo in presenza di un testo nuovo, di cui io – come altri colleghi – prendo visione oggi per la prima volta, vorrei pregare il Presidente di voler rinviare alla prossima seduta l'esame di questo provvedimento.

MAGGIONI, *Relatore*. Vorrei pregare lo onorevole Alfano di non voler insistere in questa richiesta, anche perché si tratta di problemi eminentemente tecnici, per i quali dobbiamo affidarci alla maggiore competenza degli organi tecnici; in queste condizioni, un rinvio non sarebbe in alcun modo giustificato.

MATTARELLI. Questo testo unificato è stato distribuito da quindici o venti giorni ed è il frutto di una lunga elaborazione avvenuta a livello tecnico. Prego anche io l'onorevole Alfano di non voler insistere, tanto più che si tratta di un provvedimento che si trascina da tempo e che siamo oggi perfettamente in grado di affrontare ed approvare.

ALFANO. Non comprendo la ragione di tanta fretta: non credo che qualche giorno di ritardo pregiudichi nulla.

FLAMIGNI. Effettivamente anche noi abbiamo ricevuto il nuovo testo da tempo, per cui non vediamo la ragione di un rinvio ed insistiamo perché si passi subito all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Alfano, insiste nella sua proposta di rinvio?

ALFANO. La ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è d'accordo sul testo predisposto dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione stessa aveva affidato al relatore il compito di predisporre un testo unificato, ritengo che siamo d'accordo che si debba discutere su questo testo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché, non sono presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalità dell'iscrizione a repertorio e della registrazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dallo interessato e dal funzionario ».

(*È approvato*).

ART. 3.

All'articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso ».

Il quarto comma dello stesso articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Dopo l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 20-*bis*. — La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Articolo 21. — (*Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme*). Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, l'imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche ».

LODI ADRIANA. Vorrei un chiarimento. Per quale ragione in questo articolo si fa riferimento soltanto agli articoli 2 e 4 e non anche al 3 della legge del 1968?

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Erroneamente l'articolo 3 era stato introdotto tra le esenzioni previste nella legge fondamentale. In pratica, tale articolo si riferisce alle domande per concorsi, alle quali i candidati non sono più tenuti ad allegare l'intera documentazione richiesta, limitandosi a dichiarare che in caso di esito positivo del concorso presenteranno i vari documenti. Nella pratica era quindi sorto il dubbio che anche per la domanda non si dovesse usare la carta da bollo. Il riferimento all'articolo 3 è stato appunto eliminato per risolvere questo dubbio, che non aveva ragion d'essere.

ALFANO. A mio avviso sono troppe quattrocento lire per ogni copia.

PRESIDENTE. Cercherò di spiegare come stanno le cose. La legge 4 gennaio 1968, n. 15, stabiliva che « l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta a tassa governativa di lire quattrocento per ciascuna dichiarazione ».

Il che vuol dire che per ogni dichiarazione bisognava pagare quattrocento lire.

Ora, invece, si stabilisce che l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto. Il che significa che d'ora in poi si pagheranno solo quattrocento lire qualunque sia il numero delle dichiarazioni.

Vorrei far osservare che questa parte del testo deriva dalla proposta del senatore Veronesi già approvata dal Senato.

ALFANO. Ho capito. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione gli articoli successivi ai quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 7.

L'articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Articolo 22. — (*Modalità fiscali per la legalizzazione di firme*). — Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quanto per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le cifre « 18 e 19 » sono sostituite dalle seguenti: « 18, 19, 20 ».

(*È approvato*).

ART. 10.

All'articolo 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, è soppressa la parola « legalizzata ».

(*È approvato*).

ART. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facoltà di stipulare convenzioni di noleggio per uno o più apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Con decreto del Ministro del tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

ALFANO. Vorrei sapere per quale ragione si prevede soltanto la possibilità di noleggiare questi apparecchi e non quella di acquistarli. Inoltre vorrei che qualcuno mi dicesse quale sarà l'ammontare della spesa per il noleggio.

PRESIDENTE. Non possiamo mica stabilire per legge quanto è possibile spendere per il noleggio. Noi, infatti, non potremmo che riferirci al prezzo di mercato, che è suscettibile di continue variazioni.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nella legge sul Provveditorato dello Stato si prevede l'acquisto e quella norma rimane valida. Qui si intende aggiungere la possibilità di noleggiare gli apparecchi. Il Ministero del tesoro non consiglia l'acquisto, in quanto si tratta di macchine che sono soggette ad una obsolescenza rapidissima.

ALFANO. In altre parole, quindi, si tratta di macchine usate che vengono date a noleggio.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Assolutamente no. L'obsolescenza di cui parlavo è dovuta a fattori tecnologici, cioè ai rapidi progressi tecnici che rendono « superati » certi procedimenti per cui la macchina anche se di per se stessa efficiente non risponde più alle esigenze di mercato. D'altra parte nessuna delle grandi ditte produttrici vende questi apparecchi. Lo acquisto, però, è sempre teoricamente possibile.

ALFANO. Preannuncio che mi asterrò dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 12, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 13.

Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro del tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, è autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici.

LODI ADRIANA. Io ritengo che questo articolo, così come è formulato, leda l'autonomia degli enti locali, in quanto nella dizione « enti pubblici » sono evidentemente compresi anche i comuni, le province e le regioni, che dovrebbero così adeguarsi necessariamente alle tariffe stabilite per l'amministrazione statale. Io propongo di sopprimere questo articolo o comunque di evitare ogni possibilità di far riferimento anche agli enti locali, sui quali, d'altra parte, gli organi dello Stato hanno molti poteri di controllo, sufficienti per poter garantire che le tariffe applicate siano eque.

BOLDRIN. Potremmo anche vedere questa norma come una salvaguardia per gli enti locali.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sia chiaro che il Governo

non intende sostenere una battaglia in favore di questo articolo e che può anche rimettersi alla Commissione, però vorrei dar conto della ragione per la quale lo si è ritenuto utile. Lo scopo non è quello di limitare l'autonomia degli enti locali, ma esclusivamente di semplificare le cose unificando le tariffe su tutto il territorio nazionale. Ciò può avere una particolare importanza pratica nel caso che copie di atti o certificati vengano richiesti ad una amministrazione da un cittadino residente in un altro centro. Nel caso di tariffa unica nazionale, il cittadino potrebbe facilmente calcolare l'importo da lui dovuto e spedirlo per vaglia. Nel caso invece che le tariffe fossero differenziate, si comprende bene che tutto diventerebbe più complicato, in quanto il cittadino dovrebbe prima informarsi delle tariffe esistenti in quel comune oppure inviare una certa somma e magari vedersi richiedere un'integrazione prima di ricevere le copie. Come ho già detto, non ne facciamo una questione, ma riteniamo di poter in questo modo semplificare, sia pure in un dettaglio, i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

LODI ADRIANA. Io ritengo che il cittadino sia già sufficientemente tutelato dal fatto che esiste una tariffa unica per il rilascio di certificati. Per quanto riguarda le copie, però, lascerei massima libertà agli enti locali, anche perché alcuni comuni più attrezzati potrebbero benissimo fornire questo servizio con tariffe inferiori a quelle nazionali, tenuto conto del fatto che una maggiore utilizzazione degli impianti consente una notevole diminuzione dei costi di ogni operazione. È anche vero che può esserci il rovescio della medaglia, però non possiamo sempre partire dal presupposto che gli amministratori sono capaci di abusi.

PRESIDENTE. La preoccupazione sorge dal fatto che qui non sono chiamati in causa solo gli enti territoriali ma tutti gli enti pubblici; e non è illegittimo pensare che qualcuno di questi enti (dal bilancio particolarmente dissestato) potrebbe benissimo pensare di cominciare a raggranellare qualche soldo in più applicando delle tariffe di riproduzione più elevate.

Non condivido la preoccupazione dell'onorevole Lodi, in quanto in questo caso mi sembra prevalente la necessità di tutelare il cittadino stabilendo una tariffa unica. Faccio inoltre osservare che particolari esigenze degli enti locali potrebbero essere benissimo fatte presenti alla Presidenza del Consiglio in sede di emanazione dei decreti.

ARZILLI. Bisogna anche tenere presente che in sede locale la tariffa potrebbe anche essere cambiata nel senso della gratuità: in tal caso imponendo una tariffa unica danneggeremmo il cittadino.

PRESIDENTE. Non credo che questa sia un'ipotesi facilmente verificabile e comunque un ente pubblico che presta un servizio ha diritto ad essere remunerato. E poi, con l'attuale situazione della finanza locale, non credo siano in molti i comuni che possono permettersi di fare regali, sia pure di poco valore.

LODI ADRIANA. Io ritengo che il Presidente del Consiglio nell'emanare i decreti recanti la tariffa unica non potrebbe certo tenere conto di tutte le realtà locali, che sono così difformi l'una dall'altra. In ogni caso, comunque, la tariffa applicata non sarà, per eccesso o difetto, pari all'effettivo costo del servizio, in quanto alcuni possono servirsi di cervelli elettronici, altri di macchine copiatrici, altri infine addirittura di un amanuense: non è giusto far pagare in ogni caso la stessa somma.

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tenendo conto di quello che ho già indicato come lo scopo di questa norma, vorrei proporre una modifica: potremmo stabilire che « le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici per le copie richieste da persone non residenti nel comune in cui ha sede l'ente ».

In tal modo salvaguardiamo l'esigenza fatta presente dal Ministero della riforma burocratica, il quale chiede che al cittadino che deve chiedere dei documenti da un comune all'altro sia possibile conoscere quanto deve pagare con certezza e quindi inviare il denaro necessario.

PRESIDENTE. Non credo che l'emendamento proposto dal sottosegretario sia in pratica utile, in quanto in realtà non farebbe che complicare le cose.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei ricordare alla Commissione che

nel passato è accaduto sovente che molti enti abbiano cercato di arrotondare gli stipendi dei dipendenti devolvendo in loro favore gli utili di alcuni servizi di rilascio di certificati, servizi che pertanto venivano fatti pagare non in relazione all'effettivo costo ma alla necessità di disporre di una certa somma per accontentare i dipendenti. Sono situazioni note, di fronte alle quali il cittadino è impotente ma che noi non possiamo tollerare.

LODI ADRIANA. Su questo sono d'accordo. Potremmo allora aggirare l'ostacolo riferendoci a tutti gli enti pubblici « salvo gli enti locali ».

PRESIDENTE. Io ritengo che la soluzione migliore sia quella di stabilire una regola generale, senza eccezione, tanto più che poi ciascun ente (compresi quelli locali) avrà a sua disposizione molti mezzi per far valere la propria opinione in sede di determinazione delle tariffe. Teniamo inoltre presente che i comuni sono delegati a compiere alcuni atti dallo Stato ed è giusto che in quel caso la tariffa sia unica per tutto il territorio nazionale. In definitiva, sono certo che introducendo delle eccezioni non salvaguardiamo affatto nella sostanza l'autonomia degli enti locali, in quanto introduciamo una incertezza di diritto che non può non influire negativamente sull'atteggiamento dei cittadini verso l'amministrazione. Naturalmente la Commissione è libera di decidere come crede, ma faccio presente che la norma risulta più chiara se non introduciamo eccezioni di sorta.

MATTARELLI. Io ritengo che in questo caso sia del tutto prevalente l'interesse dell'utente, che in questo modo verrebbe facilitato nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione. D'altra parte, l'autonomia degli enti locali si salvaguarda in ben altri modi e non preoccupandosi di questi dettagli.

LODI ADRIANA. L'autonomia degli enti enti locali va fatta valere in ogni caso, anche nel più banale.

MATTARELLI. Ad ogni modo io ritengo che l'articolo debba rimanere così come è in quanto favorisce gli interessi dei cittadini, che non sono in questo modo esposti ad abusi di sorta.

LODI ADRIANA. Noi presentiamo il seguente emendamento: *aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole* « non territoriali ».

ALFANO. In considerazione del fatto che comunque il prezzo richiesto per questo servizio sarà minimo, riteniamo che non sia il caso di complicare le cose e voteremo contro questo emendamento.

LODI ADRIANA. Mi permetto di fare una integrazione al mio emendamento. Per evitare abusi, potremmo aggiungere all'articolo: « non territoriali, ai quali non è data comunque facoltà di superare le tariffe nazionali ». In questo modo rimane però almeno la possibilità di decidere tariffe inferiori.

MATTARELLI. Ma quello che si vuole evitare è proprio la diversità delle tariffe !

CURTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questa potrebbe essere una soluzione. Forse sarebbe meglio sostituirlo con il seguente: *sostituire le parole*: « valgono per tutti gli enti pubblici » *con le parole*: « valgono, come tariffa massima, per tutti gli enti pubblici »; in questo modo salvaguardiamo l'esigenza da me indicata, in quanto inviando la tariffa nazionale il cittadino sarebbe comunque sicuro di ricevere quanto richiesto, magari con un resto.

LODI ADRIANA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lodi Adriana nel nuovo testo proposto dal Sottosegretario Curti e cioè: *sostituire le parole* « valgono per tutti gli enti pubblici » *con le parole*: « valgono come tariffa massima per tutti gli enti pubblici ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo titolo del testo unificato:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Miotti Carli Amalia e Boldrin: Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile del beneficî della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2680) e Boffardi Ines: Estensione al Corpo di polizia femminile dei beneficî previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia e Boldrin: « Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia »; e Boffardi Ines: « Estensione al Corpo di polizia femminile dei benefici previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che la copertura sia riferita all'anno finanziario 1971 e l'onere sia posto a carico dei normali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno. Si chiede conseguentemente la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 della proposta n. 2680 in quanto pleonastico.

L'onorevole Maggioni ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGGIONI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, ebbi già occasione di svolgere una relazione su questo provvedimento in occasione dell'esame in sede referente.

Ritengo di dover aggiungere ben poco in questa sede, limitandomi a sottolineare che si tratta di compiere un'opera di giustizia, equiparando il trattamento delle appartenenti alla polizia femminile a quello corrisposto al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Mi auguro quindi che il provvedimento possa essere rapidamente approvato, anche tenendo presente che in sede referente ci eravamo tutti trovati pienamente d'accordo sulla sua opportunità e necessità.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo purtroppo esprimere un avviso difforme da quello del relatore, in quanto i conti non tornano e l'onere che dovremmo sopportare per far fronte a questo provvedimento non è sopportabile dall'attuale bilancio del Ministero dell'interno.

Nella proposta di legge n. 2680, infatti, è indicato un onere di 8 milioni 710.000 lire, mentre agli uffici risulta che si tratterebbe in realtà di 94 milioni per il 1970 e di 121 milioni per il 1971. In queste condizioni, non posso far altro che chiedere un rinvio, perché altrimenti sarei costretto, sia pure con rammarico, a chiedere la rimessione all'Assemblea. Fatto sta che l'attuale bilancio del Ministero degli interni non consente di far fronte ad un onere del genere e quindi o il Tesoro ci fornisce i fondi necessari per rimpinguare i relativi capitoli oppure si accolla direttamente l'intera spesa.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo che non si possa non accogliere la proposta di rinvio del Governo, in quanto insistere significherebbe la rimessione all'Assemblea del provvedimento, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Rinviando, invece, c'è la speranza che il Governo riesca a reperire i fondi necessari, in modo da poter al più presto compiere questa autentica opera di giustizia.

FLAMIGNI. Riteniamo anche noi che non si possa non accogliere la richiesta di rinvio, pur facendo presente che il Governo dovrà adoperarsi per reperire al più presto i fondi necessari, cosa possibile se di fatto avrà superato ogni opposizione di principio.

Oggi infatti il Sottosegretario Sarti ha affermato che in linea di principio non esistono difficoltà, però noi ricordiamo che in occasione del riordinamento dell'indennità operativa, il Governo assunse una posizione decisamente contraria ad equiparare il trattamento economico del personale femminile a quello maschile. Non è il caso di ricordare che la Costituzione stabilisce parità di trattamento a parità di funzioni.

Comunque, se effettivamente il Governo ha superato queste remore, allora credo non gli sarà difficile reperire al più presto i fondi necessari. D'altra parte non ci sembra giustificata questa controversia tra Ministero dell'interno e Ministero del tesoro: si tratta in definitiva di una somma non eccessiva, che con un po' di buona volontà sarebbe facilissimo trovare. Sarebbe sufficiente una piccola economia sul capitolo destinato alle spese per le autovetture del Ministero: in questo modo si compirebbe anche un'opera moralizzatrice.

Mi associo quindi alla proposta di rinvio, a condizione che al massimo entro un mese questo provvedimento venga riportato in Commissione con la copertura necessaria.

ALFANO. Io ritengo invece che questo provvedimento dovrebbe essere discusso immediatamente, magari in Assemblea, perché è incomprensibile che non si voglia venire incontro alle legittime richieste di questo personale, che tanti meriti ha acquisito e che in questo momento sta svolgendo compiti tanto delicati ed importanti.

PRESIDENTE. Insistere ora sarebbe del tutto inutile, anche perché, per ottenere i risultati sperati, dovremmo qui modificare la somma prevista e quindi dovremmo rinviare il provvedimento alla V Commissione.

ALFANO. Io ritengo che se effettivamente il Governo fosse stato sensibile su questo argomento, questa mattina avrebbe detto che vi era un errore di calcolo, ma che comunque il provvedimento poteva essere approvato. Invece ha voluto prendere a pretesto un dettaglio per rimandare la cosa alle calende greche.

PRESIDENTE. Io ritengo che la cosa migliore sia ribadire la convinzione di tutta la Commissione dell'urgenza e necessità di questo provvedimento e poi aderire alla proposta di rinvio avanzata dal Governo, chiedendo però che al più presto vengano reperiti i mezzi per far fronte a questa spesa, ritenuta dalla Commissione indilazionabile e necessaria.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge:

CURTI: Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti alla pubblica amministrazione (554);

Senatore VERONESI ed altri: Modificazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1307) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme » (554-1307):

Presenti	25
Votanti	15
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Boldrin, Corona, Dietl, Felici, Foschi, Maggioni, Mattarelli, Nannini, Salvi, Savio Emanuela, Semeraro, Sgarlata, Tantalo, Zamberletti.

Si sono astenuti:

Alfano, Arzilli, Flamigni, Franchi, Lajolo, Lavagnoli, Luberti, Lodi Adriana, Malfatti, Maulini.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO